


COMUNE DI TRES
(PROVINCIA DI TRENTO)



STATUTO DEL COMUNE DI TRES

Approvato con delibera consiliare n° 13/2011 di data 10.05.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gadler dott. Gianni

IL SINDACO
Corazzolla Alberto

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PARTECIPAZIONE POPOLARE	5
CAPO I - PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE	5
Art. 1. Oggetto dello statuto	5
Art. 2. Elementi distintivi del Comune	6
Art. 3. Finalità e obiettivi del Comune	7
Art. 4. Albo pretorio	9
Art. 5. Compiti del Comune: forme di collaborazione e cooperazione	10
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE	12
Art. 6. Consultazione popolare	12
Art. 7. Consulte, Comitati e Conferenze	12
CAPO III - REFERENDUM	13
Art. 8. Consultazioni popolari e referendum	13
Art. 9. Esclusioni	14
Art. 10. Norme procedurali	15
Art. 11. Proposte di provvedimenti amministrativi	16
TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI	18
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	18
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE	18
Art. 12. Funzioni	18
Art. 13. Convocazione	25
Art. 14. Il Consigliere comunale	25
Art. 15. Il Consigliere incaricato	26
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE	27
Art. 16. Attribuzioni e funzionamento	27
Art. 17. Composizione	27
Art. 18. Consigliere delegato	28
Art. 19. Mozione di sfiducia	29
SEZIONE III - IL SINDACO	30
Art. 20. Attribuzioni	30
Art. 21. Linee programmatiche	30

CAPO II - ALTRI ORGANI	31
Art. 22 Gruppi consiliari	31
Art. 23 Commissioni	32
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO CONSILIARE	32
Art. 24 Norme generali	32
Art. 25 Prerogative dell'opposizione	33
TITOLO III - ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	34
Art. 26. Principi	34
Art. 27. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità	34
TITOLO IV - GARANZIE	36
Art. 28. Opposizioni e ricorsi	36
CAPO I - IL DIFENSORE CIVICO	37
Art. 29. Il Difensore civico	37
Art. 30. Attivazione dell'istituto	38
TITOLO V ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	39
Art. 31. Principi	39
Art. 32. Forma di gestione amministrativa	39
Art. 33. Organizzazione	40
Art. 34. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco	41
Art. 35. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta	42
Art. 36. Il Segretario comunale	43
Art. 37. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso	44
Art. 38. Rappresentanza in giudizio	44
TITOLO VI - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	46
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	46
Art. 39. Enunciazione dei principi generali	46
Art. 40. Convocazioni e comunicazioni	46
Art. 41. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	46
CAPO II - L'ATTIVITÀ NORMATIVA	47
Art. 42. I Regolamenti	47

Art. 43. Le ordinanze	47
Art. 44. Sanzioni amministrative	48
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	48
Art. 45. Procedimento amministrativo	48
Art. 46. Regolamento sul procedimento	49
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI	49
Art. 47. Principi	49
TITOLO VII - CONTABILITA' E FINANZA .	50
Art. 48. Programmazione finanziaria - controllo	50
Art. 49. Gestione - controllo	50
Art. 50. La gestione del patrimonio	51
Art. 51. Il Bilancio sociale	51
Art. 52. Servizio di tesoreria	52
Art. 53. Il revisore dei conti	53
TITOLO VIII - I SERVIZI PUBBLICI	54
Art. 54. Norme generali	54
Art. 55. Collaborazione sovracomunale	55
Art. 56. Partecipazione a Società di capitali	55
Art. 57. Tariffe	56
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	57
Art. 58. Revisioni dello statuto	57
Art. 59. Norme transitorie	57
Art. 60. Disposizioni finali	57

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 1

Oggetto dello Statuto

1. La comunità di Tres è autonoma.

2. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Tres in attuazione della Costituzione, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni n° 3/L del 2005 e delle altre leggi generali dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma di Trento.

3. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

4. Il rapporto fra il Comune, la Comunità di Valle, la Provincia Autonoma, la Regione e gli altri enti locali si ispira ai principi di collaborazione, cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia nel pieno delle rispettive posizioni istituzionali.

5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune di Tres ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie sulla base della capacità tributaria dei propri abitanti e dei trasferimenti disposti dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 81, comma 2 dello Statuto

Speciale ed artt. 16,17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

6. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità tresiana, tutela gli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alle scelte politiche.

Art. 2

ELEMENTI DISTINTIVI DEL COMUNE

1. Il territorio comunale su cui è insediata la comunità di Tres ha un'estensione di Kmq. 14,55 e comprende la frazione di Vion.

2. Agli abitanti della frazione sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nelle forme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. La modifica della denominazione della frazione può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare, in ottemperanza ad apposita legge provinciale.

4. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede municipale che è ubicata nel palazzo civico sino in Via Nazionale, n° 8.

5. In casi particolari il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in altro luogo rispetto alla sede municipale.

6. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio comunale, riconosciuti ai sensi di legge, di cui agli allegati a). e B).

7. Patrona del Comune di Tres è S.Agnese, la cui ricorrenza è celebrata il 21 gennaio. Secondo consuetudine e tradizione storica la comunità di Tres capoluogo festeggia la ricorrenza di S.Rocco, che è celebrata il 16 agosto.

La comunità della frazione di Vion secondo consuetudine e tradizione storica festeggia la ricorrenza di S.Sigismondo nella prima domenica di maggio.

Art. 3.

FINALITA' ED OBIETTIVI DEL COMUNE

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali, regionali e provinciali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma e provvede per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione ispirando la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

3.Obiettivi preminenti del Comune sono:

- a) lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani e al soddisfacimento dei bisogni collettivi;
- b) la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini ivi residenti e di quelli che hanno relazione con la comunità locale;
- c) il superamento degli squilibri economici sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, sociali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio anche ai fini turistici;

- e) la proprietà della risorsa idrica è pubblica e la gestione del servizio idrico deve essere pubblica in quanto si tratta di un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica;
- f) la diffusione omogenea ed equilibrata dei servizi sul territorio coordinandone l'erogazione anche con quelli resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze delle comunità;
- g) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;
- h) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- i) la tutela e lo sviluppo dei beni collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tale fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle esigenze delle comunità titolari.

4. Il Comune si impegna per la tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione con particolare riferimento ai valori umani quali la solidarietà, la tolleranza, il rispetto della persona e della sua dignità, la famiglia, la protezione e la tutela dei diritti dell'infanzia; garantisce la pienezza dei diritti di cittadinanza, l'uguaglianza di opportunità a ogni membro della comunità nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze culturali, religiose, etniche, anche in rapporto ai programmi e a alle direttive della CEE, alle carte universali dei diritti e in particolare in ottemperanza alle normative nazionali di tutela dei diritti soggettivi. In questo ambito il Comune garantisce, attraverso propri programmi, la promozione di azioni positive per l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna.

5. Nel rispetto delle leggi dello Stato in conformità ai principi della carta europea delle autonomie locali, ratificata dal parlamento italiano il 30.12.1989 e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti e aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri Paesi, anche al fine di

cooperare alla costruzione dell'unione europea e al superamento delle barriere fra popoli e culture.

6. Il Comune valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato, secondo i principi fissati dalla legge, promuove gli organismi di partecipazione e persegue la finalità di determinare un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.

7. Il Comune riconosce le associazioni culturali, sociali, religiose, sportive, ricreative e assicura la propria opera e i propri mezzi per la promozione dello sviluppo sociale e culturale della società anche attraverso forme di collaborazione tra pubblico e privato, l'associazionismo economico e la cooperazione.

8. Il Comune, ritenendo prioritaria la tutela dell'ambiente fra le finalità da perseguire, nel definir il piano di sviluppo del proprio territorio riconosce e si impegna a osservare le normative relative all'ambiente.

Art. 4.

ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura, anche utilizzando il sito internet del Comune per la pubblicazione in via telematica delle deliberazioni, delle ordinanze e dei decreti del Sindaco nonché l'elenco delle concessioni edilizie, delle determine e delle dichiarazioni di inizio attività (D.I.A.), nel rispetto della normativa vigente in materia di albo informatico.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1) avvalendosi di un Messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità: al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

5. Il Sindaco e la Giunta comunale convocano annualmente una assemblea pubblica dei cittadini residenti per illustrare l'attività amministrativa svolta nel corso dell'anno e lo stato di attuazione del programma.

Art. 5.

COMPITI DEL COMUNE:

FORME DI COLLABORAZIONE COOPERAZIONE.

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune gestisce i servizi propri ai sensi delle norme del titolo VIII del presente Statuto.

3. Il Comune gestisce i servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

4. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

5. Il Comune si impegna:

a) a esercitare le funzioni amministrative che gli vengono attribuite o delegate dalla Provincia Autonoma e dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Provincia Autonoma e della Regione nell'ambito degli stanziamenti fissati dall'atto di attribuzione e o di delega. A tal fine il Comune riconosce alla Provincia Autonoma e alla Regione i poteri di indirizzo e di coordinamento;

b) a consentire alla Provincia Autonoma e alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a);

c) a collaborare con la Comunità della valle di Non secondo il principio di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali.

6. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni e/o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalle norme vigenti, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili. In particolare il Comune di Tres si adopera per l'istituzione di accordi di programma con altri Comuni per tutte le funzioni e servizi pubblici, ritenuti opportuni, e per l'istituzione di un'unione dei Comuni limitrofi al territorio di Tres con l'obiettivo di portarne alla fusione per l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, culturali, finanziarie e patrimoniali dei Comuni interessati, nel rispetto della volontà popolare espressa dagli elettori nel referendum previsto dall'art. 7 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

7. Nel caso di fusione a ogni comunità di origine è assicurata l'istituzione del Municipio secondo quanto previsto dall'art. 41 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni emanato con DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II

CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6.

CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri o di almeno trenta cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 7.

CONSULTE, COMITATI E CONFERENZE

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a

particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione. Nella composizione delle consulte è garantita la rappresentanza della minoranza consiliare.

2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:

a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;

b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;

c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.

d) la tutela dell'ambiente e tutte le problematiche ad essa correlate anche con riferimento alla lettera d) del comma 3 e al comma 8 dell'art. 3 del presente statuto.

CAPO III REFERENDUM

ART. 8 CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, consultivo e abrogativo quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzati ad

orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, dal 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

ART. 9 ESCLUSIONI

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) allo statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;
- f) agli statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e alle relative variazioni limitatamente alle previsioni urbanistiche che siano conseguenti dell'adeguamento agli strumenti di pianificazione urbanistica di livello provinciale e/o di livello di comunità di valle.

ART. 10

NORME PROCEDURALI

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi trenta giorni.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

ART. 11

PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 30 o almeno tre Associazioni, Organismi, Enti o Categorie locali possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi.

2. Ogni proposta deve contenere i nomi delle persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

3. Il Sindaco trasmette le proposte entro 30 giorni dalla presentazione all'Organo competente informandone i Capigruppo consiliari, corredandole dei pareri di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L, nonché dell'eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.

4. L'Organo competente sente i rappresentanti dei proponenti entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.

5. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, ne viene dato atto in apposito verbale.

6. Gli Uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali sia su quelli formali e procedurali.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I
ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12
FUNZIONI

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata, il numero dei Consiglieri assegnati e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera. Il Consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, alla adozione dei soli atti urgenti.

3. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Controlla l'attività svolta ed i risultati conseguiti per garantire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione e dei servizi comunali.

4. Adotta i provvedimenti nelle materie di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L, con competenza esclusiva ed inderogabile.

5. Con specifico riguardo alle sue funzioni di controllo ed indirizzo, spettano al Consiglio comunale le ulteriori competenze:

- l'approvazione, con le modalità di cui all'articolo 21 del presente statuto, il documento contenente le linee programmatiche del Sindaco neo eletto;
- la fissazione dei principi generali, degli indirizzi ed atti fondamentali, secondo i quali l'Amministrazione va gestita;
- il conferimento di cittadinanza onoraria;
- la funzione di controllo relativo a tutta l'Amministrazione onde garantire imparzialità, trasparenza e partecipazione diretta del cittadino alla cosa pubblica;
- la vigilanza sulla efficienza, economicità e correttezza dell'Amministrazione;
- la fissazione dell'indennità da corrispondersi ai componenti delle Commissioni per la partecipazione alle relative sedute;
- i provvedimenti nel procedimento per l'assunzione nonché la nomina del Segretario comunale;
- il conferimento di ogni tipo di onorificenza ai sensi del regolamento;
- la nomina dei componenti di Commissioni, comitati ed altri organi collegiali in tutti i casi in cui una legge statale, regionale e provinciale ne attribuisca esplicitamente la competenza al Consiglio comunale, nonché la nomina dei propri rappresentanti in Commissioni, comitati ed altri organi collegiali nei quali debba essere rappresentata di diritto la minoranza politica;
- l'approvazione dei piani di finanziamento generali e l'assunzione di mutui non previsti nel bilancio di previsione;
- la determinazione dei presupposti (stanziamenti) e dei limiti per l'assunzione di anticipazioni di cassa;
- l'istituzione di tributi, contributi e tasse, la fissazione di criteri per la determinazione del loro ammontare nonché la determinazione della disciplina generale delle tariffe per l'uso di beni e servizi;

- nei limiti riconosciuti dalla legge, la definizione delle modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate;
- la fissazione dei criteri per la concessione di contributi ordinari e straordinari alle Associazioni;
- le alienazioni immobiliari, permute, espropriazioni, che non siano espressamente previste nel bilancio di previsione e nella relativa relazione previsionale e programmatica o in altre deliberazioni fondamentali del Consiglio;
- la definizione dei presupposti ed i limiti di stanziamento per la costituzione di depositi straordinari e acquisto di beni immobili;
- la fissazione dei criteri per la classificazione degli alloggi non utilizzati come prima abitazione in relazione al trattamento tributario;
- la determinazione dei criteri per la locazione di terreni e fabbricati di proprietà comunale.

6. Spetta inoltre al Consiglio:

- adottare le delibere riguardanti la toponomastica, nei limiti e nelle forme rientranti nella competenza comunale (c.d. odonomastica);
- dichiarare la decadenza dalla carica di Consigliere;
- procedere alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero anche da esso dipendenti o controllati, garantendo una adeguata rappresentanza delle minoranze politiche presenti nel Consiglio mediante l'adozione del sistema del voto limitato ai sensi dell'articolo 12 comma 7 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L e quindi attribuendo ad ogni Consigliere la facoltà di votare per non più della metà dei seggi più uno da assegnare, se il numero dei posti da assegnare è superiore a 2 (due), ove per minoranza si intende quella frazione del Consiglio comunale formata dagli esponenti dei gruppi consiliari che non siano rappresentati nella Giunta comunale. Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modifiche gli amministratori ed i consiglieri comunali possono, in

connessione con il mandato politico, essere eletti e nominati nei Consigli di amministrazione di società di capitale, partecipate dal Comune, sia in modo maggioritario che minoritario;

- determinare gli indirizzi di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché dell'orario di apertura al pubblico degli uffici periferici dell'Amministrazione pubblica, così come previsto dall'articolo 29, comma 6 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L;

- procedere alla costituzione di aziende speciali e delle istituzioni ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L, con l'approvazione dei relativi statuti e la nomina e revoca dei componenti dei relativi Consigli di amministrazione;

- deliberare le convenzioni pubbliche per la gestione associata di servizi, approvare il relativo statuto e la relativa convenzione, sia che si tratti di consorzi o di altra forma associativa tra comuni;

- deliberare il passaggio di beni immobili, quando ne esistono i presupposti, dal demanio pubblico al patrimonio comunale;

- procedere alla nomina del Revisore dei conti (articolo 39 decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e ss.mm.);

- adottare i provvedimenti di riequilibrio della gestione finanziaria nei casi di cui all'articolo 20, comma 2 decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e ss.mm.;

- promuovere forme di consultazione popolare ai sensi dell'articolo 75 decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L;

- stipulare accordi in applicazione della convenzione di Madrid;

- approvare gli atti di gara e i contratti di servizio nel caso di esternalizzazione di servizi pubblici;

- stabilire l'idoneità e la disponibilità di spazi e strutture tecniche adatte allo svolgimento dell'attività dei gruppi consiliari.

6.1. Prima di procedere all'approvazione del progetto esecutivo o definitivo di una opera pubblica il cui valore sia superiore al limite per l'affidamento diretto a trattativa privata fissato dalla legislazione provinciale in materia di lavori pubblici ma inferiore a quello stabilito nel comma 7, il Sindaco e la Giunta comunale ne danno preventiva comunicazione al Consiglio comunale.

7. Al momento della definizione dei programmi generali di opere pubbliche secondo l'articolo 26, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L il Consiglio comunale stabilisce per quali interventi si riserva l'approvazione dei progetti preliminari; tale approvazione è obbligatoria in ogni caso per interventi i quali superino l'importo di 100.000,00 Euro per lavori a base d'asta, al netto degli oneri fiscali, secondo quanto indicato nel quadro economico, o, in assenza di progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi, nonché per le perizie suppletive o di variante il cui valore superi il ribasso d'asta realizzato.

8. La Giunta comunale presenta al Consiglio comunale una relazione finanziaria e tecnico-amministrativa sull'andamento dello sviluppo programmatico, sull'attuazione degli indirizzi del Consiglio, sullo stato di avanzamento dei lavori pubblici, almeno una volta all'anno, oltre che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

9. Per materie particolarmente complesse o politicamente rilevanti il Consiglio può, a richiesta di un quarto (1/4) dei Consiglieri in carica, sentire il Revisore incaricato, esperti, rappresentanze economiche e sindacali nonché i dirigenti comunali. Anche la Giunta comunale può proporre quanto sopra statuito, disciplinando il tutto a mezzo regolamento.

10. Il Consiglio su proposta del Sindaco può attribuire a singoli Consiglieri specifici incarichi e compiti anche temporanei al fine di favorire il buon andamento dell'attività e dei lavori

del Consiglio o il coordinamento con altri organi, enti o associazioni. Nello specifico incarico attribuitogli, il Consigliere designato è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta limitatamente alla discussione di argomenti attinenti al suo incarico ed è altresì tenuto a partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari che trattino questioni di rilevanza nell'ambito del suo mandato. Per la seduta degli organi collegiali alla quale partecipa in ragione del suo specifico incarico, tale Consigliere ha diritto a tutti i vantaggi ed ai permessi riconosciuti dalla legge per la partecipazione dei Consiglieri alle sedute.

11. Il Consiglio approva il proprio regolamento interno e le modifiche del medesimo con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; il regolamento interno e le modifiche sono approvate se per due volte ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il regolamento interno disciplina la convocazione del Consiglio, il numero legale per la validità della seduta, lo svolgimento della stessa, la votazione, nonché le materie previste dalle disposizioni di settore e dal presente statuto.

12. Il regolamento interno del Consiglio comunale determina le competenze delle Commissioni nominate dal Consiglio, le forme di pubblicità dei loro lavori, la partecipazione di esperti non appartenenti al Consiglio e fissa per questi ultimi la misura delle indennità per la partecipazione alle sedute delle Commissioni e del Consiglio.

13. Il Consigliere comunica preventivamente la non partecipazione alla seduta del Consiglio di norma per iscritto, anche tramite telefax e posta elettronica, al Segretario comunale. In caso di comunicazione omessa o tardiva per tre sedute consecutive del Consiglio il Consigliere deve essere dichiarato decaduto da parte del Consiglio. Il Sindaco comunica al

Consigliere l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza, il Consigliere, entro 20 giorni dalla comunicazione, può comunicare per iscritto cause giustificative. Si considerano cause giustificative, che determinano l'archiviazione del procedimento, esclusivamente le cause che hanno originato l'impossibilità della tempestiva comunicazione ovvero l'impossibilità della partecipazione in riferimento ad almeno una seduta. Il Consiglio decide sulla decadenza entro 20 giorni dalla scadenza del termine suddetto.

14. La discussione nel Consiglio comunale può essere registrata sul nastro e/o supporto digitale, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno del Consiglio comunale. Il Segretario comunale redige un verbale della riunione del Consiglio comunale, nelle forme previste dal regolamento interno del Consiglio. Su espressa richiesta da parte dei Consiglieri sussiste il diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

15. Le deliberazioni di cui alle materie indicate come competenze del consiglio nei commi precedenti non possono essere adottate in via surrogatoria da altri organi comunali, ad eccezione di quelle attinenti le variazioni di bilancio. Tali delibere devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale a pena di decadenza entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla loro approvazione o comunque nella prima seduta consiliare utile successiva a quella della loro adozione. Nelle variazioni di bilancio non sono ricompresi i movimenti contabili operati sul fondo di riserva ordinario e sul fondo di riserva di cassa.

16. Il Consiglio comunale definisce annualmente gli indirizzi e le scelte operative per l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, attraverso l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale. Le verifiche da parte del Consiglio comunale dell'attuazione delle linee programmatiche e dei relativi programmi, di cui al comma

precedente, avvengono secondo i tempi e le modalità stabiliti dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta nel mese di settembre, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio. Il Consiglio comunale può, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati, formulare ulteriori indirizzi di carattere programmatico indicando le linee da perseguire.

Art. 13.

CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Art. 14.

IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

Art. 15.

CONSIGLIERE INCARICATO

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II

GIUNTA COMUNALE

Art. 16.

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

6. Alle riunioni della Giunta comunale possono presenziare tecnici o esperti nelle materie oggetto di trattazione nella seduta.

Art. 17.

COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 (quattro) assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i sessi.

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà, quindi a 2 (due), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva alla nomina.

4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto.

5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 18.

CONSIGLIERE DELEGATO

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato e fornisce il supporto necessario allo svolgimento del suo incarico.

Art. 19.

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

5. La mozione è approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III

IL SINDACO

Art. 20.

ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

5. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art. 21.

LINEE PROGRAMMATICHE

1. Il Sindaco neo eletto, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.

2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.

4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale.

5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

CAPO II ALTRI ORGANI

Art. 22 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.

2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi.

3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali e gli elenchi delle determinazioni dei responsabili dei servizi.

Art. 23.
COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali composte da Consiglieri e da altre persone.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, qualora non rinnovate, sono prorogate, nel pieno delle rispettive funzioni, per 90 giorni decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

CAPO III
INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO CONSILIARE

Art. 24.
NORME GENERALI

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 25.

PREROGATIVE DELL'OPPOSIZIONE

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che ha ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:

- a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
- b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO III

ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 26.

PRINCIPI

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, e nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. La nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, commissioni ed organismi, ove non è prevista la rappresentanza delle minoranze politiche, è effettuata dal Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

Art. 27.

ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari

nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO IV GARANZIE

Art. 28.

OPPOSIZIONI E RICORSI

1. É ammesso ricorso, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino residente;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere a, b e c;
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fondamento in ordine ai motivi dell'impugnazione;

- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili, al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o d'accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 29.

IL DIFENSORE CIVICO

1. É assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed

interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti del presente Statuto.

Art. 30.

ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione, il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO V

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 31.

PRINCIPI

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della crescita della qualificazione professionale, nonché della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, anche per consentire la verifica dei risultati conseguiti e l'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti.

Art. 32.

FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante

autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 34 e 35 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 33.

ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 32 comma 3;
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 3;

c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale;

d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 34.

ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO

1. Il sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

a) rilasciare le autorizzazioni;

b) adottare le ordinanze;

c) stipulare gli accordi ed i contratti;

d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;

e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 35.

ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 28 comma 3, lettera e);
- c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;

- g) individua il contraente per l'affidamento di forniture o prestazioni professionali, e servizi e per l'esecuzione di lavori e opere, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti concorrenziali comunque denominati o, in caso contrario, definisce le regole dei confronti ed individua i soggetti da invitare;
- h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 36.

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 2:

- a) fornisce consulenza ed assistenza giuridica e tecnico amministrativa agli Organi politici;

- b) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- c) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- d) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- e) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità dei singoli procedimenti;
- f) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- g) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

Art. 37.

PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 38.

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della

Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale, il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VI ATTIVITÀ

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 39.

ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 40.

CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

Art. 41.

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 42.

I REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 43.

LE ORDINANZE

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia, polizia locale ordine pubblico e sicurezza urbana, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 44.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 45.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, il termine si intende di 90 giorni.

Art. 46.

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO

1. Il Comune disciplina con regolamento:

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV

INTERVENTI ECONOMICI

Art. 47.

PRINCIPI

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

TITOLO VII CONTABILITÀ E FINANZA

Art. 48.

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

- a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
- b) il bilancio di previsione pluriennale;
- c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario.

4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione devono essere approvati, anche in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.

Art. 49.

GESTIONE – CONTROLLO

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere

dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 50.

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

3. Con Regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 51

BILANCIO SOCIALE

1. Il bilancio sociale è lo strumento con il quale il Comune rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e

dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini ed ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'Amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale ed il suo mandato.

2. Il bilancio sociale deve esprimere il senso dell'azione dell'Amministrazione, descrivendo i processi decisionali ed operativi che la caratterizzano e le loro ricadute sulla Comunità.

3. Il bilancio sociale deve essere realizzato con cadenza periodica, almeno riferito alla durata del mandato, permettendo di confrontare ciclicamente gli obiettivi programmati con i risultati raggiunti favorendo la definizione di nuovi obiettivi ed impegni dell'Amministrazione.

4. Il bilancio sociale deve essere integrato con il sistema di programmazione e controllo e con l'intero sistema informativo contabile.

Art. 52.

SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato sulla base di una convenzione deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 53.

IL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.

2. Il Sindaco può chiedere al revisore dei conti di partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO VIII

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 54.

NORME GENERALI

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

4. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

5. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione sovra comunale.

Art. 55

COLLABORAZIONE SOVRACCOMUNALE

Il Comune di Tres, nell'interesse della propria Comunità, partecipa e/o promuove la costituzione e/o l'adesione alle forme associative e collaborative fra Comuni, Enti pubblici Società ed altri soggetti pubblici e privati al fine di gestire funzioni, competenze, attività, opere e servizi di propria competenza, secondo criteri di economicità efficacia ed efficienza, per promuovere lo sviluppo economico e sociale della Comunità locale.

Art. 56

PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio comunale, di motivata deliberazione, assunta a maggioranza assoluta, con la quale vengono determinati la quota di partecipazione, le condizioni statutarie e le forme di controllo e vigilanza.

2. Il comune può altresì partecipare anche con quote di minoranza a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico-sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali di rilevanza strutturale.

3. È riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dismissione della partecipazione.

Art. 57.

TARIFFE

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria deliberati dal Consiglio comunale.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

- a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
- b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58.

REVISIONI DELLO STATUTO

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, sia la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 59.

NORME TRANSITORIE

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Art. 60.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non

appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri interpretativi delle norme giuridiche di cui alle preleggi del codice civile.